

COMUNICATO

Il 28 febbraio 2011 scade il termine per presentare al Consiglio Provinciale la dichiarazione (allegato VI) attestante l'avvenuta formazione professionale espletata in conformità al Regolamento vigente. Detta dichiarazione dovrà riportare l'elenco degli eventi formativi ai quali il Consulente ha partecipato nonché delle attività formative svolte ed altre, elencate all'art 5 delle norme di attuazione del Regolamento per la formazione continua.

La valutazione relativa al periodo: (transitorio) dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, prevede il conseguimento di n. 75 crediti formativi, di cui n. 3 in materia di Ordinamento professionale e Codice Deontologico.

Il Consulente del Lavoro è tenuto a conservare, per i sei mesi successivi alla presentazione della dichiarazione, tutta la documentazione attestante il programma formativo dichiarato.

Entro il predetto periodo il Consiglio Provinciale effettuerà verifiche a campione provvedendo ad accertare la veridicità della dichiarazione resa e richiedendo all'interessato l'esibizione della documentazione medesima.

Con circolare n. 1049 del 7/2/2011, il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha stabilito peraltro che, ai Consulenti del Lavoro che non abbiano completato la Formazione Continua Obbligatoria entro il periodo transitorio, è data facoltà, senza l'applicazione di sanzioni per la mancata formazione di cui all'art. 14 del Regolamento, di poter completare l'iter formativo entro il 30/6/2011, con l'obbligo di presentare al Consiglio Provinciale entro il 15 luglio 2011, ulteriore dichiarazione relativa al completamento della formazione svolta durante il periodo di proroga che termina il 30/6/2011.

Il nuovo biennio formativo inizia pertanto dal 1 gennaio 2011.

L'eventuale formazione svolta dal 01/01/2011 al 30/06/2011 a completamento dei crediti previsti nel periodo transitorio (1/1/2008-31/12/2010) non è valida per il biennio formativo dal 01/01/2011 al 31/12/2012.

Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2011 si dovranno conseguire nel biennio successivo almeno 50 (cinquanta) crediti formativi, di cui 6 (sei) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

E' obbligatorio conseguire in ogni anno almeno 16 (sedici) crediti.

Cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Tremolada

Coordinatore Certificazione Formazione Continua.